



Comune di Mentana
Città metropolitana di Roma Capitale

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

ORDINANZA N. 77 / 2017 DEL 01/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA PER PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2017

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28.10.2002 art. 65, del Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi N. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;

CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTA la L. N. 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L. R. N. 39 del 28/10/2002 Art. N. 64 c. 5 ed il Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, Artt. 90,91,92,93,94,95,96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTI gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTI gli Artt. 29,30, e 31 del D.Lgs. N. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.N. 689/1981 e s.m.i.;

VISTI gli Artt. 449 e 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

1. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
3. Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati **ogni qualvolta sia necessario**.

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- Come al punto 1, per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116

del 20/05/2003. L'importo del pagamento in misura ridotta sarà stabilito con successiva Deliberazione di Giunta Municipale;

- Come ai punti 2 e 3, nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00 determinata ai sensi dell'Art. 29 del "Nuovo Codice della Strada". La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992;

- Come al punto 4, per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;

- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio – nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 settembre -, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi della Legge N. 353/2000, Art. 10,

RICORDA

- **CHE** ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche;

- **CHE** chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ROMA tel. 115;

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE MONTEROTONDO tel. 06/9073596;

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MENTANA tel. 06/9090003;

POLIZIA LOCALE DI MENTANA tel. 06/9002811;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

- inserita nel sito ufficiale del Comune;

- trasmessa in copia:

Prefettura di Roma – protocollo.prefrm@pec.interno.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma- com.roma@cert.vigilfuoco.it

Stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo cs.monterotondo@forestale.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri di Mentana - trm21364@pec.carabinieri.it

Polizia Locale di Mentana - polizialocale@mentana.gov.it

Protezione Civile di Mentana - protezione.civile@mentana.gov.it

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge N. 241/1990 avverte altresì:

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dott. Marco Benedetti